

# Ufficio d'ambito di Lecco

## Azienda Speciale Provinciale

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE DELIBERAZIONI SEDUTA N. 86 DEL 23 MARZO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 17.30, in collegamento da remoto, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco" del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Vicesindaco di Sirtori - Presidente	Paolo Negri	X	
Sindaco di Brivio - Vicepresidente	Federico Airoldi	X	
Consigliere di Calolziocorte	Marco Domenico Bonaiti	X	
Vicesindaco di Moggio	Davide Combi	X	
Consigliere di Robbiate	Mario Giovanardi	X	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello statuto, partecipa il direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

Il Presidente Negri, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per l'esame dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della seduta precedente;
2. predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019;
3. atto di indirizzo relativo all'estensione del termine di affidamento del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding ai sensi della delibera ARERA 656/2015/R/IDR.

#### **o.d.g. n. 1 Approvazione del verbale della seduta precedente.**

Il Presidente dà lettura del verbale, quindi, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto del verbale della precedente seduta del 29 gennaio 2021, come redatto dal direttore ed allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che il Presidente ha dato lettura agli altri Consiglieri del predetto verbale nel corso della seduta odierna;

Aperta la discussione e constatato che nessun componente del Consiglio di amministrazione ha chiesto la parola per formulare eventuali osservazioni;

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'ambito di Lecco;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Con il voto favorevole dei Consiglieri Negri, Combi e Giovanardi e l’astensione dei Consiglieri Airoidi e Bonaiti

#### DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta precedente del 29 gennaio 2021 (allegato A);
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio *on-line* dell’azienda per 15 giorni consecutivi.

Il provvedimento è approvato e viene registrato come deliberazione n. 4/21.

**o.d.g. nn. 2 e 3      Predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 nell’osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell’ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019. Atto di indirizzo relativo all’estensione del termine di affidamento del servizio idrico integrato a Lario Reti Holding ai sensi della delibera ARERA 656/2015/R/IDR.**

Il Presidente propone di esaminare congiuntamente gli argomenti 2 e 3 all’ordine del giorno, che precisa essere strettamente collegati. L’aggiornamento tariffario può infatti proporre incrementi contenuti nei valori dell’inflazione programmata unicamente nella prospettiva di poter sostenere un adeguato piano di investimenti elevando il periodo di rimborso del debito. Il Presidente evidenzia la flessione degli interventi programmati già dal 2022 e l’importanza, anche ai fini della ripresa economica auspicata a seguito dell’emergenza sanitaria, che Lario Reti Holding mantenga il livello di investimenti che la caratterizza come stazione appaltante particolarmente rilevante nel contesto provinciale.

Il Consigliere Bonaiti chiede al direttore se Lario Reti possa effettivamente ritenersi in grado di realizzare un programma di interventi ulteriormente in crescita rispetto ai livelli già significativamente elevati degli anni precedenti.

Il direttore richiama l’attenzione sulla tabella 47 dell’allegato 2b alla proposta tariffaria, da cui emerge un tasso di realizzazione degli investimenti pari al 94,2% di quelli previsti, con una netta inversione di tendenza nell’anno 2018 nel quale gli investimenti realizzati sono stati addirittura superiori rispetto a quelli programmati, a differenza del primo biennio 2016-2017 nel quale lo scostamento era stato di pari entità ma segno contrario. Nel 2019 è stato invece registrato un sostanziale allineamento del dato di consuntivo rispetto alle previsioni.

Il Consigliere Giovanardi chiede se sia stata valutata la possibilità di modulare l’incremento in funzione della tipologia d’utenza.

Il direttore precisa che l’incremento tariffario è quasi completamente annullato per le utenze in condizioni di disagio economico per effetto del *bonus* sociale idrico ed integrativo locale.

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione le seguenti proposte di deliberazione:

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*RICHIAMATO l’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.P.R. 116/11, ai sensi del quale: “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo*

*che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";*

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA, ex AEEGSI, di seguito anche "l'Autorità") debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152/06, dispone che *"il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che quest'ultima:
  - *"definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)"* (lettera c);
  - *"predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)"* (lettera d);
  - *"approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"* (lettera f);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell'Autorità:

- n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, recante "Approvazione del Metodo tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (MTI) per il periodo regolatorio 2014 e 2015;
- n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI -2" per il periodo regolatorio 2016-2019;

RICORDATO CHE:

- il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n. 40 del 20 maggio 2013, ha approvato la delibera del CdA dell'Ufficio d'ambito n. 19/13 del 22 aprile 2013 - corredata del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO nella seduta del 14 maggio 2013 - avente ad

oggetto “predisposizione della tariffa nell’osservanza del metodo tariffario transitorio nel periodo 2012-2013” sulla base della Delibera dell’Autorità n. 585/2012/R/idr ;

- l’Autorità, con deliberazione 140/2014/R/idr del 27 marzo 2014, ha approvato, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, le tariffe e il correlato piano economico-finanziario proposti dall’Ufficio d’ambito di Lecco;
- il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n. 35 del 3 giugno 2014, ha approvato la delibera del CdA dell’Ufficio d’ambito n. 35/14 del 17 aprile 2014 - corredata del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Comuni dell’ATO nella seduta del 20 maggio 2014 - avente ad oggetto “predisposizione della tariffa nell’osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell’AEEGSI 643/2013/R/idr”;
- l’Autorità, con deliberazione 211/2015/R/idr del 7 maggio 2015, ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 proposto dall’Ufficio d’ambito di Lecco;
- il Consiglio Provinciale di Lecco, con deliberazione n. 40 del 28 giugno 2016, ha approvato la delibera del CdA dell’Ufficio d’ambito n. 70/16 del 1 giugno 2016 avente ad oggetto “adozione dello schema regolatorio e predisposizione della tariffa per gli anni 2016-19 sulla base del metodo tariffario idrico approvato dall’AEEGSI con deliberazione 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/idr”;
- l’Autorità, con deliberazione 691/2016/R/IDR del 24 novembre 2016, ha approvato lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall’Ufficio d’ambito di Lecco;

CONSIDERATO che l’Autorità, con deliberazione n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019:

- ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), con il quale, pur confermando l’impostazione generale del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), ha introdotto diversi elementi di novità finalizzati anche a garantire la necessaria coerenza con il vigente quadro regolatorio;
- ha definito le seguenti componenti di costo del servizio:
  - a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento;
  - b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, di quelli aggiornabili (afferenti all’energia elettrica, allo smaltimento dei fanghi, alle forniture all’ingrosso, agli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli Enti Locali e alle altre componenti di costo) e dei costi operativi relativi a specifiche finalità;
  - c) eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
  - d) costi ambientali e della risorsa, intesi come la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, ovvero delle mancate opportunità (attuali e future) conseguenti a un determinato uso di una risorsa scarsa;
  - e) conguagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti.
- al comma 4.2, ha esplicitato l’insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell’ambito di aggiornare:

- a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 4.2, specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
- b) il piano economico-finanziario (PEF), che – ai sensi dei commi 4.2, lett. b), e 5.3, lett. d), della deliberazione 580/2019/R/IDR – esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- al comma 5.2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, prevede in particolare che:
    - la determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basi sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
    - la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023 avvenga considerando i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
  - al successivo comma 5.3, nel disciplinare la procedura di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - al comma 5.3, lett. d) stabilisce che gli Enti di governo dell'ambito sono tenuti a trasmettere all'Autorità gli atti e i dati di seguito indicati:
    - i. il programma degli interventi, con specifica evidenza del piano delle opere strategiche come disciplinato al comma 4.2, lett. a);
    - ii. il piano economico-finanziario, che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale;
    - iii. la convenzione di gestione;
    - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
    - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione del piano economico-finanziario;
    - vi. l'aggiornamento, ai sensi del comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità;

DATO ATTO che, con deliberazione 235/2020/R/IDR, è stato differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito sono tenuti a trasmettere all'Autorità gli atti e i dati indicati al punto precedente;

CONSIDERATO che, con determinazione dell'Autorità n. 1/2020 del 29 giugno 2020, sono state definite le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari nonché gli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il Terzo periodo regolatorio ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2049/R/IDR e 235/2020/T/IDR, richiedendo agli Enti di governo dell'ambito la seguente documentazione:

a) la modulistica, di cui all'Allegato 1, finalizzata a:

- la raccolta dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità tecnica per l'anno 2019 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità tecnica che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021, stabiliti secondo quanto previsto dall'articolo 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- la raccolta dei dati di qualità tecnica relativi alle annualità 2018 e 2019, ai sensi di quanto previsto dai commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, solo per le gestioni interessate da processi di aggregazione gestionale, per le quali il soggetto competente abbia formulato specifica istanza ai sensi del comma 5.3 lettera a) del medesimo provvedimento;
- fornire la sintesi dei valori assunti dai macro-indicatori di qualità contrattuale per l'anno 2018 e alla conseguente indicazione degli obiettivi di qualità contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021, sulla base di quanto previsto all'articolo 2 della deliberazione 235/2020/R/IDR, in deroga alle disposizioni di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
- la raccolta dei dati tariffari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.3, lett. d), punto vi, della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l'elaborazione del programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché del piano delle opere strategiche, redatto secondo quanto previsto all'articolo 3 della medesima deliberazione;
- l'elaborazione del piano economico finanziario, come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- la simulazione del calcolo di aggiornamento delle componenti tariffarie riconosciute nel VRG relativo alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;

b) la relazione, che costituisce parte integrante del programma degli interventi – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 2 – ai sensi di quanto richiesto al comma 5.3, lett. d), punto i, della deliberazione 580/2019/R/IDR, nella quale siano esplicitati anche gli elementi di coerenza con gli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale che ciascun gestore è tenuto a conseguire per il biennio 2020-2021;

c) la relazione di accompagnamento (richiesta ai sensi del comma 5.3, lett. d), punto iv, della deliberazione 580/2019/R/IDR) – redatta secondo lo schema tipizzato di cui all'Allegato 3 – che illustri la metodologia applicata per le predisposizioni tariffarie e motivi le scelte compiute da ciascun soggetto competente ai fini dell'elaborazione del piano economico finanziario ai sensi del comma 5.3, lett. d), punto ii, della citata deliberazione 580/2019/R/IDR;

CONSIDERATO che la documentazione di cui al punto precedente, ai sensi della determinazione n. 1/2020 citata, deve essere trasmessa tramite procedura informatizzata via canale web unitamente agli ulteriori dati, atti e informazioni richiesti dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 580/2019/R/IDR e forniti all'Autorità nell'area extranet dedicata;

DATO ATTO che il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 84 del 29 dicembre 2015, ha affidato il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco alla società Lario Reti Holding S.p.A. per un periodo di 20 anni con decorrenza 1 gennaio 2016 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015;

RILEVATO che, con provv. del Direttore dell'Ufficio d'ambito n. 13A/2020 del 4 febbraio 2020, è stata affidata ad ANEA, l'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti, l'attività di supporto per la determinazione della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 in applicazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) mentre, per quanto riguarda la predisposizione del Piano delle Opere Strategiche e l'aggiornamento del Programma degli interventi, l'Ufficio d'ambito ha sviluppato tali attività internamente con il supporto del Gestore;

CONSIDERATO che, con nota prot. 10428 del 14 febbraio 2020 e successiva (prot. 26037 del 7 maggio 2020), nonché, con l'approssimarsi della scadenza del 31 luglio 2020, definita quale termine ultimo ordinario, con un ulteriore sollecito trasmesso per conoscenza anche all'ARERA, l'Ufficio d'ambito ha richiesto al Gestore i dati e la documentazione per la predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio;

PRESO ATTO che il gestore Lario Reti Holding s.p.a. ha trasmesso quanto richiesto in data 14 settembre 2020;

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è stata esaminata nel corso di numerosi incontri tra il Gestore e l'Ufficio d'ambito fino a che negli ultimi incontri del mese di dicembre la Società ha manifestato alcune preoccupazioni circa la sostenibilità del nuovo Programma degli Interventi in relazione al rispetto dei *covenants* finanziari sottoscritti nel contratto di finanziamento con gli Enti finanziatori (BEI e Banca Intesa);

DATO ATTO che l'Ufficio d'ambito ha conseguentemente elaborato la simulazione dello sviluppo del Piano Tariffario al 2035 prevedendo un'ipotesi di crescita del moltiplicatore (Theta) e di evoluzione della componente FoNI, considerata sostenibile da un punto di vista tariffario e finanziario, nonché compatibile con il programma degli interventi concordato su proposta della Società per il periodo 2020-2023;

RITENUTO, ad esito dell'attività di verifica da parte del Gestore della documentazione trasmessa dall'Ufficio d'ambito in data 13 gennaio 2021, di poter infine procedere alla predisposizione tariffaria relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023;

RITENUTO altresì, con l'occasione dell'aggiornamento dello schema regolatorio per la predisposizione tariffaria, di adeguare la convenzione di gestione per recepire le modifiche introdotte dalla nuova regolazione della morosità approvata dall'ARERA con Delibera 16 luglio 2019 311/2019/R/IDR e dal Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6;

VALUTATE le proposte della direzione dell'Ufficio d'ambito che ha ritenuto di apportare alcune modifiche e integrazioni ai testi proposti dal Gestore, come da documenti allegati alla comunicazione n. di protocollo aziendale 534 del 10 marzo 2021;

CONSIDERATO che il Gestore, con comunicazione acquisita al protocollo aziendale col n. 585 in data 16 marzo 2021, ha recepito in buona parte le modifiche proposte formulando alcune ulteriori osservazioni ed invitando l'Ufficio d'ambito a rivalutare alcune delle sue considerazioni;

ESAMINATI i testi finali elaborati a seguito delle ulteriori interlocuzioni tra l'Ufficio d'ambito e il Gestore e ritenuto di condividerli;

RITENUTO opportuno aggiornare/integrare gli oneri di alcuni servizi accessori e precisare, a maggior tutela dell'utenza industriale, le modalità di applicazione del vincolo previsto dal comma 21.2 del TICS1;

VISTO che la Deliberazione ARERA 580/2019, all'art 7.2, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2020 i gestori del servizio sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;

b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito ..., e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito ..., e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui c) al comma 4.5 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6;

c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2020, per il valore  $teta_{2020}$  approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2021, 2022 e 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate rispettivamente per i valori  $teta_{2021}$ ,  $teta_{2022}$  e  $teta_{2023}$  approvati dall'Autorità medesima.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21, per le decisioni elencate al comma 2, lettere

a) *l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;*

b) *l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;*

e) *la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;*

l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO;

DATO ATTO che ai sensi dello Statuto dell'Azienda:

- il Consiglio di amministrazione adotta e sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 26/2003, del parere della Conferenza dei Comuni, gli atti inerenti le materie elencate al comma 4 dell'art. 9 tra cui l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito e la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- le deliberazioni aventi ad oggetto gli atti fondamentali e le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni;
- agli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento dello schema regolatorio per la predisposizione tariffaria relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023, costituita dalla seguente documentazione:

- a) il Programma degli Interventi (PdI) per il quadriennio 2020–2023 ed il Piano delle Opere Strategiche (POS) 2020-2027 costituito dall'elenco degli interventi che la società di gestione si impegna a realizzare nel quadriennio di riferimento, per un totale di 100,5 milioni di euro (Allegato 1a), e dall'apposita relazione esplicativa a supporto del programma redatta ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e della determinazione ARERA n. 1/2020 (Allegato 1b);
- b) il Piano Economico Finanziario (PEF) elaborato secondo quanto disposto dall'Autorità con deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e determinazione ARERA n. 1/2020 (Allegati 2a e 2b), nel quale viene esplicitato il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta come di seguito dettagliato:

	2020	2021	2022	2023
Moltiplicatori tariffari (da applicare alle tariffe 2019)	1,000	1,030	1,045	1,061
% incremento rispetto all'anno precedente	0%	3%	1,5%	1,5%
VRG	51.225.349	53.838.699	54.646.279	55.465.973

c) la convenzione di gestione che viene aggiornata nelle seguenti parti:

- regolamento del servizio parti A (Allegato 3a) e B (Allegato 3b);
- carta del servizio (Allegato 4);
- disciplinare tecnico (Allegato 5)

2. di dare mandato al Direttore di trasmettere all'Autorità la predisposizione tariffaria 2020-2023 tramite l'apposita procedura resa disponibile via *extranet* in accordo con quanto previsto all'art. 5.3 della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR e s.m.i.;

3. di individuare le spese per la procedura di limitazione della fornitura dell'utente moroso nei casi ove l'accesso alla condotta non sia preesistente, ma implichi lavori di scavo, quantificandole in 1.100 €, e stabilendo che si applichino per importi di costituzione in mora di entità pari almeno a 2.000 €;

4. di individuare/aggiornare gli oneri di alcuni servizi accessori secondo la tabella allegata sub 6;

5. di precisare che il vincolo previsto dal comma 21.2 del TICSÌ viene applicato con la sua reiterazione fino al raggiungimento del valore a regime come emergente dalla nuova struttura dei corrispettivi approvata con propria precedente deliberazione n. 116 del 19 luglio 2018, tranne che per gli scarichi di acque meteoriche contaminate per le quali non si disponga degli esiti analitici dei controlli/autocontrolli, per i quali la spesa 2020 e 2021 non potrà essere incrementata di un valore superiore al 20% rispetto alla spesa che l'utenza avrebbe sostenuto con il metodo vigente nel 2017;

6. di trasmettere alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco il presente provvedimento per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;
7. di disporre che il presente provvedimento, unitamente al parere di cui al punto precedente, sarà trasmesso all'Amministrazione provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale;
8. di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Azienda del presente provvedimento per almeno 60 giorni.

Il provvedimento è approvato e viene registrato come deliberazione n. 5/21.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 84 del 29 dicembre 2015, ha affidato il servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco a Lario Reti Holding S.p.A. per un periodo di 20 anni con decorrenza 1 gennaio 2016 sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015;

Richiamata la propria precedente deliberazione di predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato relativa al terzo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo tariffario idrico di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019;

Valutato che il Programma degli Interventi per il territorio di competenza e il relativo Piano Economico e Finanziario adottati con la deliberazione precedente non riescono ad assicurare, a partire dall'anno 2020, un livello soddisfacente di risorse da destinare ad opere ritenute strategiche per il territorio, quali a titolo esemplificativo quelle di seguito elencate:

- l'adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Valmadrera;
- l'adeguamento di importanti tratti di collettori fognari gravitanti sul lago di Annone;
- una possibile ulteriore contrazione dei tempi di adeguamento dell'impianto di depurazione a Mandello del Lario ai fini del rispetto dei limiti allo scarico e dei tempi di rinnovo dell'intero parco contatori, con sistema di trasmissione integrato;
- il potenziamento degli interventi manutentivi sulle reti fognarie;
- l'avvio di un piano di razionalizzazione del sistema depurativo;

Considerato che, in data 14 settembre 2020, il Gestore Lario Reti Holding ha presentato una proposta di Programma degli interventi che si sviluppa fino al 2045, ossia su un arco temporale che va oltre la scadenza dell'attuale concessione prevista nel 2035, e che prevede un incremento significativo degli investimenti da realizzare già a partire dall'anno 2021; in particolare, confrontando gli investimenti fino all'anno 2035, il Gestore propone complessivamente la realizzazione di 366 mln di euro facendo così emergere un aumento in termini assoluti di 180 mln, che in termini percentuali corrisponde a un incremento del 103%;

Dato atto che, in considerazione dell'entità degli investimenti proposti dal Gestore, l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha condotto una prima analisi per verificarne il loro impatto sotto i seguenti due punti di vista che devono essere soddisfatti contemporaneamente:

- 1) in termini di sostenibilità della tariffa che sarà pagata nel tempo dagli utenti del servizio;
- 2) in termini di sostenibilità economica e finanziaria con il rimborso del debito finanziario generato dal fabbisogno degli investimenti entro la scadenza della concessione;

Vista la relazione predisposta dall'Ufficio d'ambito di Lecco e trasmessa alla Provincia di Lecco in data 28 ottobre 2020, dalla quale emerge che l'estensione della durata dell'attuale concessione al 2045 assicurerebbe la finanziabilità del programma degli interventi in virtù di un finanziamento bancario che dovrebbe essere erogato nella misura di 108 mln (di cui 50 mln già sottoscritti con BEI) e congiuntamente la sostenibilità della tariffa nei confronti degli utenti con incrementi che sono al massimo all'1,5%, e più nel dettaglio:

- 1) lo sviluppo tariffario soddisferebbe la sostenibilità della tariffa su tutto il periodo della concessione, in quanto le variazioni sarebbero controllate nel limite massimo ipotizzato come sostenibile dell'1,5% (tasso di poco inferiore al tasso atteso d'inflazione previsto da ARERA nella determinazione del limite di prezzo nel periodo MTI-3, pari all'1,7%) e non sempre verrebbe raggiunto, verificandosi per gli utenti incrementi inferiori. Infatti, dal 2033 gli incrementi si azzererebbero, rilevando variazioni negative che determinerebbero al 2045 un valore di incremento cumulato del 10%, pari ad un valore medio annuo di 0,4% di incremento tariffario;
- 2) da un punto di vista della sostenibilità economica e finanziaria non sarebbe necessario attivare tutte le leve tariffarie per conseguire la finanziabilità del Programma degli Interventi e quindi la sostenibilità economica e finanziaria del progetto nell'arco della durata della concessione. Il fabbisogno di nuovo debito bancario nella misura di 108 mln euro (fabbisogno di debito più elevato di 40 mln per contenere gli incrementi tariffari) verrebbe interamente rimborsato alla scadenza della concessione;

Considerato che la Regione Lombardia, dapprima con legge 26 novembre 2014, n. 29, censurata, indi con legge 8 aprile 2015, n. 8, ha rimosso la disposizione che consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di vent'anni, e che nell'ambito dell'intervento finanziario denominato Hydrobond, ha invitato gli uffici d'ambito ad adeguare le convenzioni affinché abbiano una durata minima residua di 15 anni, riflettendo sull'eventualità di portarle a 20 anni;

Valutato che, raccogliendo l'invito della Regione, sia l'ATO di Monza e Brianza, sia l'ATO di Sondrio hanno prolungato da 20 a 30 anni la durata delle rispettive convenzioni, durata che è stata invece stabilita fin da subito in 30 anni negli ATO di Bergamo (affidamento a Uniacque), Brescia (affidamento ad Acque Bresciane) e Cremona (affidamento a Padania Acque), e che nel 2015 l'allora Ufficio d'ATO della Città di Milano, a seguito dell'aggiornamento del piano d'ambito che ha comportato un incremento del volume complessivo del piano degli investimenti, ha modificato da ventennale a trentennale la convenzione con MM;

Richiamata la normativa contenuta nell'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nella Convenzione tipo approvata con la delibera ARERA 656/2015/R/IDR in base alla quale la convenzione di gestione deve prevedere "la durata dell'affidamento, non superiore comunque ai trent'anni" all'interno della quale il Gestore e il concedente hanno l'obbligo del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e devono provvedere al ripristino della situazione di equilibrio, ove ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento della vita della concessione e mediante l'adozione di idonee misure di riequilibrio (cfr. art. 151, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; artt. 5, 8, 9 della Convenzione Tipo).

Dato atto che, da una prima lettura della Deliberazione ARERA 656/2015/R/IDR sembrano emergere due distinte fattispecie per presentare istanza di estensione della concessione da parte del Gestore:

- una prima fattispecie prevista all'art. 5 "Durata" della Convenzione tipo, finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sulla base del presupposto delle "nuove ed ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento

della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 3 bis del d.l. 138/11”;

- una seconda fattispecie, prevista all'art. 10 “Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario” della Convenzione tipo, che contempla l'estensione della durata dell'affidamento quale misura di riequilibrio, cui è possibile far ricorso nel rispetto dell'ordine di priorità individuato al comma 1 dell'art. 10;

Considerato che ARERA ha chiarito in più circostanze che l'istanza di estensione della durata presentata ai sensi del citato art. 5 equivale ad una istanza di riequilibrio economico finanziario, in quanto la medesima si sostanzia nel ricorso a una delle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/idr – motivata dalla presenza di nuovi e ingenti necessità di investimento, e precisa, altresì, che il Programma degli Interventi deve necessariamente prevedere il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR ed, eventualmente, essere assoggettato (unitamente agli altri atti convenzionali aggiornati) alle verifiche di cui al comma 11.2 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR;

Ritenuto necessario che il Gestore Lario Reti Holding spa provveda a presentare all'Ufficio d'ambito di Lecco apposita istanza per l'estensione del termine di affidamento della Convenzione ai sensi della delibera ARERA 656/2015/R/IDR, in cui descriva e dettagli le nuove necessità di investimento e dimostri il conseguente venire meno, anche in prospettiva, dell'equilibrio economico finanziario e il ristabilimento dello stesso con l'estensione dell'affidamento, allegando alla stessa un aggiornamento del Programma degli Interventi;

Rilevato che, al ricevimento di detta istanza, l'Ufficio d'ambito di Lecco procederà alla relativa istruttoria esprimendosi sul nuovo piano degli investimenti e verificando, nel PEF regolatorio, sia l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, nel caso si mantenga l'attuale scadenza dell'affidamento, sia il ripristino dello stesso, nel caso di allungamento;

Valutato che il Gestore, nella predisposizione di detta istanza, e la struttura tecnica dell'Ufficio d'ambito di Lecco, nell'effettuazione dell'istruttoria, dovranno tener conto dei seguenti indirizzi:

- il significativo incremento del livello degli investimenti proposto nel Programma degli Interventi deve essere finalizzato al conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica previsti dalla Delibera ARERA 917/2017/R/IDR ed all'attuazione delle disposizioni del Regolamento Regionale 6/2019 con particolare riguardo al “Programma di riassetto delle fognature e degli sfioratori”;
- l'estensione della concessione deve consentire di realizzare maggiori investimenti già a partire dal vigente periodo regolatorio MTI-3 oppure la significatività dei maggiori investimenti deve risultare soddisfatta analizzando la proposta sull'attuale periodo residuo della concessione;
- il nuovo PEF dovrà dare evidenza di incrementi annuali della tariffa sostenibili per l'utenza;
- dovrà essere previsto un percorso di sensibile efficientamento dei costi operativi societari;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. di condividere la necessità dei nuovi ed ingenti investimenti richiamati in premessa;

2. di dare atto delle risultanze della preliminare analisi condotta dall'Ufficio d'ambito di Lecco di inserimento dei nuovi ed ingenti investimenti nel Programma degli Interventi, perseguibile, senza generare impatti significativi sulle bollette degli utenti, attraverso l'ipotesi di estensione della convenzione di affidamento fino al 31 dicembre 2045;

3. di conferire mandato al Direttore dell'Ufficio d'ambito, una volta presentata da Lario Reti Holding S.p.a. l'istanza, ad effettuare la relativa istruttoria, verificando il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario nonché la conformità alle norme vigenti in materia di affidamento di servizi pubblici locali e agli indirizzi di cui in premessa;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;

5. di disporre che il presente provvedimento, unitamente al parere di cui al punto precedente, sarà trasmesso all'Amministrazione provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale;

6. di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Il provvedimento è approvato e viene registrato come deliberazione n. 6/21.

Conclusa la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 19.00.

Lecco, 23 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO  
Paolo Negri

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO  
Elena Arena